



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 23 dicembre 2021
Prot. n. 178/21/H.19

Alle Aziende associate

L O R O S E D I

OGGETTO: Legge n. 215/2021 di conversione, con modifiche, del D.L. n. 146/2021

Facendo seguito alle [circolari Agens n. 132 del 22 ottobre u.s.](#) e n. [136 del 28 ottobre 2021 u.s.](#) si informa che in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre u.s. è stata pubblicata la legge in oggetto, di conversione, con modificazioni del D.L. n. 146/2021 recante “*Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*”, in vigore dal 21 dicembre 2021.

Si segnalano di seguito le modifiche di maggior interesse apportate in sede di conversione.

- **Misure urgenti in materia fiscale**

Art. 1 “Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio”, modificato durante l’esame al Senato, considera tempestivo il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021, se effettuato integralmente entro il 9 dicembre 2021.

Art. 1-bis “Proroga di termini per il versamento dell’IRAP”, modificando l’articolo 42-bis, comma 5, del D.L. n. 104/2020, proroga dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022, senza sanzioni e interessi, il termine per il versamento dell’IRAP non versata e sospesa ai sensi del decreto Rilancio¹, in caso di errata applicazione delle disposizioni sulla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Art. 2 “Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021” prolunga da 60 a 180 giorni dalla notifica – anziché 150 come previsto nel testo originario – il termine per l’adempimento delle cartelle di pagamento notificate dall’agente di riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021.

¹ Art. 24 del D.L. n. 34 del 2020.



Art. 3-ter “Rimessione in termini per il versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni” prevede che i versamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020, delle somme richieste mediante i c.d. avvisi bonari, non effettuati entro il 16 settembre 2020, ovvero in caso di pagamento rateale, entro il 16 settembre 2020², possano essere effettuati senza sanzioni e interessi, entro il 16 dicembre 2021.

- **Misure urgenti in materia di lavoro**

Art. 11-bis “Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale”

La legge di conversione differisce al 31 dicembre 2021 i termini di decadenza per l’invio dei dati necessari al pagamento, conguaglio o saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale da Covid-19 scaduti nel periodo 31 gennaio-30 settembre 2021, nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2021.

Art. 11-ter “Fondo nuove competenze”

Il Legislatore interviene sulla disciplina in materia di “Fondo Nuove Competenze”, precisando che, con un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANPAL, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto, saranno ridefiniti:

- i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo, comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione;
- le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare domanda di accesso al Fondo;
- le caratteristiche dei progetti formativi.

- **Misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Art. 13 “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”

La legge di conversione apporta modifiche ed integrazioni al decreto di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008). Si segnala in particolare il nuovo

² Come previsto dall’articolo 144 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).



art. 14 “*Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori*”, che autorizza l’Ispettorato nazionale del lavoro ad adottare un provvedimento di sospensione quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ovvero (come da modifica introdotta in sede di conversione) inquadrate come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Di nuova introduzione è la disposizione relativa all’attività dei lavoratori autonomi occasionali. La norma prevede che l’avvio dell’attività di tali lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.50 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrarre con la pubblica amministrazione e, come da modifica introdotta, con le stazioni appaltanti come definite dal Codice dei Contratti Pubblici. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.

Ulteriori novità riguardano:

- l’introduzione dell’obbligo del datore di lavoro di individuare il preposto per l’effettuazione delle attività di vigilanza, con la previsione che i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto (modifica art. 18, comma 1 del d.lgs. 81/2008);
- previsioni riguardo le competenze dei preposti a vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale (modifica art. 19, comma 1 del d.lgs. 81/2008);
- introduzione dell’obbligo dei datori di lavoro appaltatori e subappaltatori di indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto (modifica art. 26);
- misure sulla formazione dei lavoratori. In particolare, è previsto che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome adotti un accordo nel quale provveda all’accorpamento,



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

rivisitazione e modifica degli accordi attuativi del d.lgs. 81/2008 in materia di formazione (modifica art. 37).

Il testo della legge n. 215/2021 di conversione, con modifiche, del D.L. n. 146/2021 è disponibile sul sito della gazzetta Ufficiale al seguente [link](#).

Con riserva di fornire eventuali ulteriori approfondimenti, si inviano cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Fabrizio Molina